

Roma, 11 Maggio 2015

**CIRCOLARE N. 16/2015**

Prot. 55/2015

Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Art. 1 – comma 526 della Legge 23 Dicembre 2014.**

Abbiamo ricevuto da parte di nostri associati la richiesta d'informazioni sul probabile impatto della norma introdotta con **l'articolo 1, comma 526 della Legge 23 Dicembre 2014** con particolare riferimento ai rapporti di fornitura di servizi di vigilanza in essere tra Comuni e imprese di vigilanza privata.

La suddetta norma stabilisce che:

*“A decorrere dal 1° Settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma\* sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° Settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione”*

A nostro parere la nuova norma non dovrebbe determinare criticità. L'unica incertezza è data dalla previsione della facoltà di recesso del Ministero della Giustizia.

Abbiamo pertanto chiesto sull'argomento un parere a Confindustria che ha riferito quanto segue:

*“La previsione introdotta con l'art. 1, comma 526 della Legge 23 Dicembre 2014, si inserisce nell'ambito dell'azione pubblica, certamente condivisibile nella ratio, volta a ridurre gli oneri finanziari degli enti locali e, in senso più ampio, a razionalizzare la spesa pubblica.*

*In questa direzione, infatti, con particolare riferimento alla gestione degli Uffici giudiziari la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, co. 526) ne trasferisce le spese di funzionamento dai Comuni al Ministero della Giustizia, a decorrere dal 1° Settembre 2015, modificando radicalmente l'impostazione prevista dalla Legge n. 392/1941.*

*In particolare, si prevede che tale trasferimento non determina lo scioglimento dei contratti in corso, nei quali subentra il Ministero con facoltà di recedere.*

*In proposito, va rilevato innanzitutto che la legge può consentire il recesso di una o di entrambe le parti con riferimento a contratti sia di durata indeterminata, cui tale facoltà è più connaturata, sia di durata determinata ovvero a esecuzione immediata.*

*Inoltre, nel caso di specie tale facoltà va letta anche alla luce della complessiva disciplina dettata dalla Legge di Stabilità 2015 per le spese di gestione degli Uffici giudiziari. Infatti, si prevede che con decreto del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze venga determinato per ciascun Ufficio l'importo complessivo delle spese obbligatorie "sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze". **Di conseguenza, la previsione della facoltà del recesso è funzionale a consentire al Ministero subentrante di sciogliere il rapporto contrattuale laddove non risulti sostenibile rispetto alle risorse disponibili e, quindi, coerente con la necessità di rispettare i criteri stabiliti per la razionalizzazione della spesa pubblica."***

A fine di monitorare la concreta attuazione della norma si richiede a tutti gli associati interessati, di trasmettere all'associazione, dalla data odierna al prossimo mese di Settembre, tutte le informazioni utili a verificare, anche attraverso l'ausilio di Confindustria, l'esercizio di questo diritto da parte del Ministero della Giustizia.

Distinti saluti.

La Segreteria Generale

**\*LEGGE 24 aprile 1941, n. 392**

Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari. (041U0392)

Vigente al: 11-5-2015

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.